

1. Il ricorrente _____, nato in COSTA D'AVORIO il _____, ha impugnato il provvedimento del _____, notificato il _____, reso dal Ministero dell'Interno – Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Verona – Sezione di Padova ed ha chiesto fosse accertato e dichiarato il suo diritto al riconoscimento dello status di rifugiato ovvero, in subordine, il diritto alla protezione sussidiaria di cui al D. Lgs. n. 251/2007.

Egli ha riferito di aver lasciato il paese per ragioni politiche. Il padre faceva parte del RDA partito di Ouattara contro l'ex presidente Gbagbo ed aveva dovuto abbandonare le proprie convinzioni politiche ed aderire formalmente al FPI (Front Populaire Ivoirein) di Gbagbo. Anche lui aderiva al RDA e veniva arrestato e messo in carcere perché l'FPI accusava gli aderenti al RDA di essere ribelli. Verrà liberato nel 2009 proprio dal FPI che cercava combattenti a condizione che lottassero contro i ribelli dell'RDA. Viene nuovamente arrestato quando il FPI invade il quartiere musulmano, viene portato in carcere e torturato e lasciato libero solo quando si era impegnato a combattere contro i ribelli dell'RDA. Per porre fine alle torture aderisce e rimarrà 5 anni con loro durante i quali è costretto a denunciare i vecchi compagni, ragion per cui viene considerato traditore da entrambi gli schieramenti. I genitori nel frattempo venivano uccisi e riusciva a far andare la moglie all'inizio della guerra in Mali. Anch'egli riusciva ad andare a Gao ma qui veniva venduto e portato in Algeria dove rimaneva 2 anni costretto a lavorare senza essere pagato. Aveva poi l'opportunità di partire per la Libia dove veniva ancora incarcerato per riuscire infine ad arrivare in Italia.

Con il provvedimento impugnato la domanda di riconoscimento dello status di rifugiato e quella di riconoscimento di protezione sussidiaria venivano rigettate in quanto la vicenda narrata dal ricorrente era apparsa generica, contraddittoria e poco credibile sotto diversi profili, mentre veniva accolta la domanda di rilascio di un permesso speciale per protezione umanitaria ai sensi dell'art. 5, comma 6°, D.Lvo n. 286/1998 attesi anche i gravi traumi subiti dal ricorrente nel corso della detenzione in Libia.

Il ricorrente lamenta che la Commissione non avrebbe

adeguatamente valutato la sua vicenda personale e la sua credibilità.

Il Ministero dell'Interno si è costituito in giudizio mediante il deposito della documentazione relativa alla fase amministrativa svoltasi dinanzi alla Commissione.

Il Pubblico Ministero ha concluso perché fosse dichiarata l'infondatezza della domanda.

Nel corso dell'audizione giudiziale il ricorrente ha sostanzialmente confermato la precedente versione, precisando;

"AD quando è partito dal suo paese? R l'11 aprile 2011

AD quando è arrivato in Italia e attraverso quali paesi? R attraverso il Mali, L'Algeria e la Libia sono arrivato il 17 aprile 2017.

AD come ha fatto a pagarsi il viaggio per arrivare sino in Italia? R quando ho viaggiato dal Mali all'Algeria guadagno un po' di soldi aiutando a scaricare i bagagli. In Algeria mi sono fermato due anni.

AD in Mal si fermato del tempo? No, solo due giorni

AD aveva intenzione di venire in Italia o di andare in Libia.? R avevo intenzione di andare in Libia m poi vista la situazione sono andato via.

AD quali sono i problemi che incontrerebbe se dovesse tornare in Costa D'avorio ? R la mia vita sarebbe minacciata perché mio padre era partigiano RDR, sarei perseguito sia da quelli dell'RDR che dal FPI. Al Governo attualmente , c'è RBR e mi considerano un traditore.

AD Alla commissione è stato detto RdA? R è sbagliato. Io ho sempre parlato do RDR. Rassemblement Republicain Ivoirienne che fa capo a Alloson Quattara

Io non facevo parte di quel partito ma ero conosciuto come un figlio di un appartenete a RDR.

L'altro fronte FPI, (Front Populaire Ivoirienne) che era in guerra con il gruppo di mio padre, mi ha rapito e mi hanno portato per un addestramento forzato e poi mi hanno inviato presso le famiglie come informatore, dovevo fare la spia, Io non ero d'accordo.

AD ma perché lo faceva allora? R mi picchiavano e mi minacciavano di morte.

AD come si liberato da questa situazione? R l'11 aprile quado è stato arrestato il presidente Gbagbo io mi trovavo nella sua residenza; quelli della RDR mi hanno portato in prigione. Per mia fortuna un guardiano mi

conosceva, mi ha liberato e mi ha detto che se non scappavo sarei rimasto ucciso.

AD ha avvisato sua moglie, è passato da casa a parlarne, ha salutato i suoi figli? R mia moglie era già via, dalla sua famiglia, era andata via con l'inizio della guerra. Non aveva telefono. L'ho informata quando sono arrivato in Mali.

ADR ora sono ospite a S Giustina, in cooperativa, lavoro come operaio a Camposampiero con un contratto di due mesi."

2. Preliminarmente, in considerazione della recente pronuncia n. 24362 del 03/11/2020, con cui la Suprema Corte ha affermato la configurabilità di un'ipotesi di nullità del procedimento giurisdizionale e, di conseguenza, del decreto decisorio emanato all'esito del medesimo, ritenendo configurabile un vizio di costituzione del giudice ai sensi dell'art. 158 c.p.c., qualora l'attività di audizione del richiedente asilo, delegata al giudice relatore/istruttore, sia stata poi da quest'ultimo ulteriormente delegata ad un giudice onorario, il Collegio ritiene opportuno evidenziare come non possa ravvisarsi in specifico riferimento all'iter processuale adottato dal Tribunale di Venezia l'ipotesi di nullità descritta dalla Corte.

Il quadro normativo di riferimento va, infatti, individuato nell'art. 35 - bis, comma 9, D.Lvo n. 25/2008, in cui si stabilisce che il procedimento è trattato in camera di consiglio, da raccordarsi con l'ulteriore previsione di cui all'art. 3, comma 4 bis D.L. 13/2017, così come modificato dalla legge di conversione 13 aprile 2017, n. 46, il quale, in deroga alla generale disciplina di cui all'art. 737 c.p.c. ulteriormente prevede che per *"la trattazione della controversia è designato dal presidente della sezione specializzata un componente del collegio. Il collegio decide in camera di consiglio sul merito della controversia quando ritiene che non sia necessaria ulteriore istruzione"*.

Il rito in oggetto, pertanto, si caratterizza quale procedimento a trattazione monocratica e decisione collegiale, in cui il giudice designato per la trattazione non opera su delega del Collegio, ma in base ad una propria specifica competenza monocratica.

Conformemente al dettato normativo, in questo giudizio, come in tutti procedimenti promossi avanti al Tribunale di Venezia ex art. 35 -bis D.Lvo 25/2008, l'individuazione del giudice designato per la trattazione del

singolo procedimento è avvenuta al momento dell'iscrizione a ruolo del fascicolo, mediante provvedimento presidenziale sulla base dei criteri automatici di individuazione del giudice naturale del procedimento di cui alle tabelle e della successione per anzianità decrescente dei componenti della sezione specializzata in materia di protezione internazionale.

Ciò premesso, proseguendo con la descrizione dell'iter processuale seguito dal presente Tribunale, il giudice relatore, una volta designato per l'intera trattazione del fascicolo per effetto del suddetto provvedimento presidenziale di nomina, procede alla fissazione dell'udienza di audizione dinnanzi al giudice onorario tabellarmente abbinato al medesimo, in conformità con le direttive organizzative di cui alle tabelle adottate a monte dal Presidente del Tribunale e approvate dal Consiglio Superiore della Magistratura.

La competenza per la trattazione della controversia riservata al giudice designato, peraltro, esclude in nuce la configurabilità del meccanismo della sub-delega stigmatizzato dalla Suprema Corte nella surrichiamata pronuncia.

Alla luce del meccanismo descritto, infatti, il giudice relatore non esercita un potere di delega dell'attività istruttoria riservato al Collegio e precluso al relatore, ma opera nell'ambito della disciplina dell'Ufficio del Processo. Su questo specifico aspetto, la stessa Corte di Cassazione (Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 3356 del 2019) aveva già avuto modo di chiarire che *"lo svolgimento di specifiche attività processuali da parte del giudice onorario trova giustificazione nell'applicazione del modello del c.d. "affiancamento" dello stesso al magistrato professionale: tale modello si fonda sull'indicazione, al g.o.t., di compiti e le attività, anche di natura istruttoria, che gli sono delegati (sulla base di una indicazione centralizzata valida per tutta la sezione) e sulla vigilanza sull'espletamento di tali incombenze da parte del magistrato professionale che mantiene la responsabilità del procedimento [...] la scelta a favore del modello di affiancamento per l'organizzazione della sezione che si occupa dei procedimenti relativi alla protezione internazionale è stata peraltro indicata anche dalla Delib. 15 giugno 2017, (è già era stata prevista nella Delib. 15 marzo 2017), del Consiglio Superiore della Magistratura, sul tema "Sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera*

circolazione dei cittadini dell'unione europea a seguito del D.L. 17 febbraio 2017", nella quale si legge: "successivamente all'operatività delle sezioni specializzate, a far data dal 17 agosto, tenuto conto di quanto previsto dalla L. delega 28 aprile 2016, n. 5, art. 2, comma 5, lett. b), per quanto attiene ai procedimenti trattati collegialmente, i magistrati onorari possono essere inseriti nell'ambito di una struttura di supporto funzionale ad una pronta decisione dei procedimenti"; è possibile "prevedere che, nell'ambito della struttura dell'ufficio del processo, il giudice onorario possa coadiuvare il giudice professionale a supporto del quale la struttura organizzativa è assegnata. In particolare, sotto la direzione e coordinamento del giudice professionale egli può compiere tutti gli atti preparatori utili per l'esercizio della funzione giurisdizionale, provvedendo tra l'altro allo studio dei fascicoli, all'approfondimento giurisprudenziale e dottrinale e alla predisposizione delle minute dei provvedimenti"; "al fine di assicurare la ragionevole durata del processo, il giudice professionale può, poi, delegare al giudice onorario inserito in tale struttura compiti e attività, anche a carattere istruttorio, ritenuta dal medesimo magistrato togato utile alla decisione dei procedimenti".

Fatto salvo quanto sopra, occorre inoltre precisare come, dall'applicazione dei principi del diritto europeo richiamati dalla stessa Corte di Cassazione nella sentenza in commento – e da quest'ultima ribaditi a più riprese – in base ai quali si ricava il carattere meramente eventuale dell'audizione svolta in sede giurisdizionale, il quale espletamento è rimesso, caso per caso, alla valutazione del singolo giudice, non può ritenersi che consegua, quale effetto, la nullità del procedimento e del provvedimento decisorio emanato all'esito.

Ed infatti, la medesima giurisprudenza europea citata dalla Suprema Corte si è limitata ad affermare la sussistenza dell'obbligo in capo agli Stati membri di assicurare al ricorrente la possibilità di sostenere un colloquio personale, in aderenza a quanto in tal senso previsto dagli artt. 14, 15 e 35 della Direttiva 2013/32/UE (c.d. direttiva ricorsi), precisando tuttavia come tale diritto del richiedente riguardi la diversa fase amministrativa affidata agli organismi a tal fine preposti, ossia nel nostro caso le Commissioni territoriali; la Corte di Giustizia ha chiarito che gli artt. 14 e 34 della direttiva 2013/32/UE ostano ad una normativa nazionale che, in

caso di mancata audizione in sede amministrativa del richiedente asilo, non consenta il rinvio all'autorità amministrativa che ha emesso il provvedimento impugnato (avuto riguardo per quei sistemi, diversi da quello italiano, in cui il ricorso e il successivo procedimento hanno natura amministrativa), salvo che l'autorità investita dell'impugnazione non vi provveda in tale diversa sede [si veda, tra le altre, Corte di Giustizia UE, 16 luglio 2020, causa C-517/17, in base alla quale *"gli articoli 14 e 34 della direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale, devono essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale in forza della quale la violazione dell'obbligo di dare al richiedente protezione internazionale la facoltà di sostenere un colloquio personale prima dell'adozione di una decisione di inammissibilità basata sull'articolo 33, paragrafo 2, lettera a), della direttiva in parola non comporta l'annullamento di tale decisione e il rinvio della causa dinanzi all'autorità accertante, a meno che detta normativa consenta a tale richiedente, nell'ambito del procedimento di ricorso avverso la decisione di cui trattasi, di esporre di persona tutti i suoi argomenti contro detta decisione nel corso di un'audizione che rispetti le condizioni e le garanzie fondamentali applicabili, enunciate dall'articolo 15 di detta direttiva, e a meno che tali argomenti non siano atti a modificare la stessa decisione"* ed ancora Corte di Giustizia UE, 25 luglio 2018, causa C-585/16, in base alla quale *"posto che tale disposizione deve essere interpretata in conformità con l'articolo 47 della Carta, l'esigenza di un esame completo ed ex nunc comporta che il giudice investito dell'impugnazione proceda all'audizione del richiedente, a meno che ritenga di poter effettuare l'esame sulla base dei soli elementi contenuti nel fascicolo, ivi compreso, se del caso, il verbale o la trascrizione del colloquio personale dinanzi a detta autorità"*).

Risulta, pertanto, evidente come, sulla base della giurisprudenza citata dalla medesima Corte di Cassazione nella sentenza in esame, il giudice nazionale non ha alcun obbligo di procedere all'audizione in sede giurisdizionale, potendo basare la propria decisione sulle risultanze del procedimento amministrativo, salvo disporre l'audizione del richiedente nelle ipotesi in cui l'autorità amministrativa accertatrice/procedente non vi

abbia provveduto.

Alla luce di quanto sopra dedotto sia in merito all'inserimento del giudice onorario all'interno dell'organizzazione del Tribunale e dell'ufficio del processo del giudice professionale e del carattere non obbligatorio dell'audizione in sede giurisdizionale, non si ritiene, pertanto, possa conseguire dalla sola circostanza che l'audizione del richiedente sia stata svolta da un giudice onorario la nullità (non sanabile e rilevabile d'ufficio) del procedimento e del decreto decisorio adottato dal Collegio.

In tal senso, si è dopotutto pronunciata la stessa Suprema Corte, affermando espressamente che *"in tema di protezione internazionale, non è affetto da nullità il procedimento nel cui ambito un giudice onorario di tribunale abbia proceduto all'audizione del richiedente la protezione ed abbia rimesso la causa per la decisione al collegio della Sezione specializzata in materia di immigrazione"* [cfr., tra le altre, Cass. n. 4887/2020, in cui si legge anche che *"tra le varie disposizioni di cui al D.Lgs. n. 116 del 2017 (recante la Riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace, nonché disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio, a norma della L. 28 aprile 2016, n. 57) entrate in vigore fin dal 15 agosto 2017, l'art. 10 regola i compiti dei giudici onorari all'interno dell'ufficio del processo (in particolare, i commi 10 ed 11 di tale disposizione sanciscono, rispettivamente che, "il giudice onorario di pace coadiuva il giudice professionale a supporto del quale la struttura organizzativa è assegnata e, sotto la direzione e il coordinamento del giudice professionale, compie, anche per i procedimenti nei quali il tribunale giudica in composizione collegiale, tutti gli atti preparatori utili per l'esercizio della funzione giurisdizionale da parte del giudice professionale, provvedendo, in particolare, allo studio dei fascicoli, all'approfondimento giurisprudenziale e dottrinale ed alla predisposizione delle minute dei provvedimenti. Il giudice onorario può assistere alla camera di consiglio", e che "il giudice professionale, con riferimento a ciascun procedimento civile e al fine di assicurarne la ragionevole durata, può delegare al giudice onorario di pace, inserito nell'ufficio per il processo, compiti e attività, anche relativi a procedimenti nei quali il tribunale giudica in composizione collegiale, purché non di particolare complessità, ivi compresa l'assunzione dei testimoni,*

affidandogli con preferenza il compimento dei tentativi di conciliazione, i procedimenti speciali previsti dall'art. 186-bis c.p.c. e art. 423 c.p.c., comma 1, nonché i provvedimenti di liquidazione dei compensi degli ausiliari e i provvedimenti che risolvono questioni semplici e ripetitive") e l'art. 11 regola i casi di possibile assegnazione in proprio ai giudici onorari di fascicoli, escludendola per le sole specifiche ipotesi di cui al suo comma 6, tra le quali non rientrano i procedimenti come quello oggi in discussione. In ogni caso, e da ultimo, il ricorrente non spiega, in questa sede, quale concreto pregiudizio al suo diritto di difesa sia derivato dall'asserito (ma, come appena detto, insussistente) vizio processuale"].

Appare evidente dopotutto, sulla base dei principi sopra richiamati e fatti propri dalla stessa Corte di Cassazione, in fattispecie nelle quali peraltro non è chiarito – in quanto irrilevante – se la delega dell'attività di audizione sia stata effettuata dal Collegio ovvero dal giudice monocratico designato alla trattazione del fascicolo, come non ricorra un'ipotesi di nullità ex art. 158 c.p.c., bensì al più di mera irregolarità [in tal senso, Cass. n. 19660/2016, in base alla quale *"in assoluto, non costituisce motivo di nullità del procedimento e della sentenza la trattazione della causa da parte di un giudice diverso da quello individuato secondo le tabelle, determinata da esigenze di organizzazione interna al medesimo ufficio giudiziario, pur in mancanza di un formale provvedimento di sostituzione da parte del Presidente del Tribunale, perché, ai sensi del primo comma dell'art. 156 c.p.c., la nullità di un atto per inosservanza di forme non può esser pronunciata se non è comminata dalla legge e pertanto è configurabile una mera irregolarità, inidonea a produrre alcuna conseguenza negativa sugli atti processuali o sulla sentenza (Cass. n. 6964 del 2011). Quanto alla natura delle circolari, questa Corte ha già più volte affermato che le circolari con le quali il C.S.M. disciplina gli incarichi affidabili ai giudici onorari costituiscono fonti normative di secondo grado, e come tali non possono introdurre ipotesi di nullità processuali non previste dalla legge"*; al contrario, difatti, l'effetto sarebbe contraddittorio e irragionevole, prima che sproporzionato.

3. Chiarito quanto sopra in via preliminare, deve anzitutto osservarsi che l'oggetto del presente giudizio non è la legittimità formale del diniego impugnato, ma l'esistenza del diritto del ricorrente all'ottenimento della

protezione internazionale o umanitaria , pertanto eventuali le doglianze di carattere formale sono comunque irrilevanti.

Infatti non si tratta di un "giudizio sull'atto" ma di un "giudizio sul rapporto", e il giudice deve comunque esaminare la situazione concreta al fine di verificare se all'interessato possa essere riconosciuta una delle forme di protezione previste dal D. Lgs. n. 251/2007 o dal D. Lgs. n. 286/1998.

4. In punto di diritto, occorre premettere che il D. Lgs. n. 251/2007 – attuativo della direttiva 2004/83 CE recante le norme minime sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale – disciplina sulla base dei principi già espressi dalla Convenzione di Ginevra del 28.7.1951 (ratificata con la legge n. 722/1954 e modificata dal Protocollo di New York del 31.1.1967 ratificato con la legge n. 95/1970) la materia della protezione internazionale e ne fissa le regole sostanziali.

L'art. 2, lett. a), del D. Lgs. cit. definisce la protezione internazionale e la identifica nelle due forme dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria, delineando un sistema pluralistico delle misure di protezione internazionale (Cass. n. 26887/2013), che, da un lato, trovano fondamento nella *vis persecutoria* posta a base del rifugio politico e, dall'altro lato, sono fondate su requisiti che prescindono dalla *vis persecutoria* mediante il riconoscimento della protezione sussidiaria; e della misura residuale atipica di protezione internazionale del permesso umanitario, la cui previsione è stata dettata proprio dall'esigenza d'includere nel sistema della protezione internazionale situazioni di pericolo di danno grave per l'incolumità personale o altre rilevanti violazioni dei diritti umani delle persone, non riconducibili al modello persecutorio del rifugio, perché generate da situazioni endemiche di conflitto e violenza interna, dall'inerzia o connivenza dei poteri statuali o da condizioni soggettive di vulnerabilità non emendabili nel paese di provenienza.

È, quindi, definito rifugiato il *"cittadino straniero il quale, per il timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica, si trova fuori dal territorio del Paese di cui ha la cittadinanza e non può o, a*

causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di tale Paese, oppure apolide che si trova fuori dal territorio nel quale aveva precedentemente la dimora abituale per le stesse ragioni succitate e non può o, a causa di siffatto timore, non vuole farvi ritorno” (art. 2, lett. e).

L'art. 7 del D. Lgs. n. 251 del 2007 ha specificato che gli "atti di persecuzione" devono essere sufficientemente gravi per la loro natura e frequenza da rappresentare una violazione grave dei diritti umani e possono, in via esemplificativa, essere costituiti da atti di violenza fisica e psichica, provvedimenti legislativi, amministrativi, di polizia o giudiziari discriminatori per la loro natura o per le modalità di applicazione, azioni giudiziarie o sanzioni penali sproporzionate o discriminatorie, rifiuto dei mezzi di tutela giuridica, azioni giudiziarie in conseguenza di rifiuto di prestare servizio militare in un conflitto quando questo possa comportare la commissione di crimini, atti specificamente diretti contro un genere sessuale o contro l'infanzia.

La protezione sussidiaria viene, invece, riconosciuta in presenza di un danno grave ricorrente nelle sole ipotesi tassativamente indicate dall'art.14 del D. Lgs. n. 251/2007, ossia:

- a) di condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte;
- b) la tortura o altra forma di trattamento inumano o degradante;
- c) la minaccia grave ed individuale alla vita della persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno od internazionale.

L'art. 5 del D. Lgs. n. 251/2007 prevede che responsabili sia degli atti persecutori che danno diritto allo status di rifugiato, sia del danno grave che dà diritto al riconoscimento della protezione sussidiaria possano essere tanto lo Stato che partiti o organizzazioni che controllano lo Stato o una parte consistente del suo territorio e soggetti non statuali se i primi o le organizzazioni internazionali non possono o non vogliono fornire protezione contro persecuzioni o danni gravi.

Spetta al richiedente specificare, ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 251/2007, oltre a tutti i fatti che riguardano il paese di origine al momento dell'adozione della decisione in merito alla domanda, altresì la situazione individuale e le circostanze personali rilevanti, mentre sussiste un dovere di cooperazione del giudice nell'accertamento dei fatti rilevanti ai fini del

riconoscimento della protezione internazionale, assistito da una maggiore ampiezza dei poteri istruttori officiosi (art. 8 del D. Lgs. n. 251/2007); a fronte di istanza motivata e "*per quanto possibile*" documentata del ricorrente, il dovere di cooperazione impone al giudice di accertare la situazione reale del paese di provenienza mediante l'esercizio di poteri officiosi d'indagine e di acquisizione documentale e di valutare la credibilità soggettiva del richiedente non sulla base della mera mancanza di riscontri oggettivi, ma alla stregua dei criteri stabiliti nell'art. 3, comma 5, del D. Lgs. n. 251/2007 (verifica dell'effettuazione di ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda; deduzione di un'idonea motivazione sull'assenza di riscontri oggettivi; non contraddittorietà delle dichiarazioni rispetto alla situazione del paese; presentazione tempestiva della domanda; attendibilità intrinseca) (*ex plurimis*, Cass. n. 16202/2012; nonché Cass. n. 28153/2017).

Sulla scorta di ciò si ritiene che debba essere dimostrato, con sufficiente attendibilità, quantomeno il fondato timore da parte del richiedente di essere perseguitato (Cass., SS.UU., n. 4674/1997) e si richiede che egli esponga la personale vicenda senza contraddizioni, che la stessa risulti essere compatibile con la situazione generale del paese di origine e, soprattutto, che vengano effettuati tutti gli sforzi possibili per circostanziare la domanda formulata (Cass. SS.UU. n. 27310/2008).

L'ordinamento italiano, accanto alla protezione internazionale, prevedeva e prevede ulteriori forme di tutela di cittadini stranieri che presentano particolari condizioni di vulnerabilità, che, rispetto allo status di rifugiato e alla protezione sussidiaria si ponevano e si pongono in rapporto di complementarietà.

Inizialmente, e fino al 5.10.2018, data di entrata in vigore del d.l. n. 113/2018, il sistema era completato dalla protezione umanitaria, ai sensi del combinato disposto dell'art. 32, comma 3, del D. Lgs. n. 25/2008 e dell'art. 5, comma 6, del D. Lgs. n. 286/1998, nella formulazione anteriore alle modifiche apportate dall'art. 1 del d.l. n. 113/2018.

L'art. 32, comma 3, del D. Lgs. n. 25/2008 prevedeva che la Commissione Territoriale, nei casi in cui non avesse accolto la domanda di protezione internazionale, ma ritenesse comunque sussistenti "gravi motivi di carattere umanitario" dovesse trasmettere gli atti al Questore per

l'eventuale rilascio del permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 5, comma 6, del D. Lgs. n. 285/1998.

Quest'ultima norma prevedeva a sua volta che la concessione della protezione umanitaria fosse subordinata all'esistenza di "seri motivi, in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano", ossia, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza, una particolare situazione di vulnerabilità che, pur non potendo legittimare la concessione dello status di rifugiato o della protezione comunitaria, comunque imponeva allo Stato il riconoscimento di una particolare forma di protezione, alla luce delle disposizioni costituzionali e internazionali a cui era vincolato lo Stato italiano. Si trattava, dunque, di una misura connotata dai caratteri della residualità (potendo essere applicata quanto non vi fossero i presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale) e dell'atipicità, in quanto non vi era una specifica tassativizzazione delle fattispecie nelle quali poteva essere riconosciuta, ma l'utilizzo di una clausola che si potrebbe definire "aperta" e che l'operatore doveva riempire di contenuti in relazione alle peculiarità del singolo caso concreto.

Quanto all'individuazione delle fattispecie di vulnerabilità che legittimavano il riconoscimento della protezione umanitaria, si poteva far riferimento a talune delle ipotesi previste dall'art. 19 del D. Lgs. n. 286/1998, che prevedeva:

a) il divieto di espulsione verso paesi dove lo straniero corresse il rischio di essere perseguitato per motivi di razza, di sesso, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali o di essere rinvio verso un altro Stato nel quale non fosse protetto dalla persecuzione (comma 1);

b) il divieto di espulsione verso paesi dove lo straniero rischiasse di essere sottoposto a tortura, tenuto conto dell'esistenza di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani (comma 1.1, introdotto dalla legge n. 110/2017);

c) il divieto di espulsione, salvo per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato, nei confronti di minori di anni diciotto (salvo il diritto di seguire il genitore o l'affidatario espulsi) e delle donne in stato di gravidanza e nei sei mesi successivi alla nascita del figlio e del marito

convivente;

d) l'espulsione con "modalità compatibili con le singole situazioni personali, debitamente accertate" di "persone affette da disabilità, degli anziani, dei minori, dei componenti di famiglie monoparentali con figli minori nonché dei minori, ovvero delle vittime di gravi violenze psicologiche, fisiche o sessuali".

I casi a) e b) si presentavano come sovrapponibili ai presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria ai sensi dell'art. 14, lett. a) e b), del D. Lgs. n. 251/2007, per cui venivano in rilievo quando tali forme di protezione non potevano essere riconosciute, tipicamente la presenza dei reati ostativi previsti dagli artt. 10 e 16 del D. Lgs. n. 251/2007, in applicazione del principio di non refoulement.

La giurisprudenza di legittimità aveva individuato a titolo di esempio le ipotesi di cittadini stranieri affetti da patologie gravi, madri con figli minori, persone impossibilitate ad autodeterminarsi anche nelle scelte più elementari nel proprio paese (cfr. Cass. n. 26887/2013).

Il Ministero dell'Interno, nella circolare n. 3716 del 30.7.2015, sempre a titolo esemplificativo, aveva individuato il pericolo di esposizione a tortura o a trattamenti inumani e degradanti in caso di rimpatrio, il richiedente che presentava gravi condizioni psico-fisiche o affetto da gravi patologie che non potevano essere adeguatamente trattate nel Paese di origine, la temporanea impossibilità di rimpatrio a causa dell'insicurezza del Paese o della zona di origine che non potesse essere ricondotta al concetto di conflitto armato rilevante ai fini della protezione sussidiaria, la sussistenza di gravi calamità naturali o altri gravi fattori locali ostativi ad un rimpatrio in dignità e sicurezza e la situazione familiare del richiedente asilo da valutare ai sensi dell'art. 8 C.E.D.U., tenendo in particolare considerazione la durata nel tempo e la stabilità dei legami familiari e personali (madri di minori).

Da ultimo, era stato chiarito dalla giurisprudenza di legittimità che ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria poteva venire in rilievo anche l'integrazione sociale del richiedente, con la precisazione, tuttavia, che essa non era di per sé sola sufficiente, ma doveva essere una circostanza valutata unitamente ad altre; in particolare, era necessario

operare una valutazione comparativa della situazione soggettiva ed oggettiva del richiedente con riferimento al Paese di origine in raffronto alla situazione di integrazione raggiunta nel Paese di accoglienza, al fine di verificare se il rimpatrio potesse determinare la privazione della titolarità e dell'esercizio dei diritti umani al di sotto del nucleo ineliminabile costitutivo dello statuto della dignità personale.

Una situazione di vulnerabilità, in particolare, poteva ricorrere nel momento in cui, in caso di rimpatrio, il richiedente si trovasse di una condizione di mancanza delle condizioni minime per condurre un'esistenza in cui non fosse radicalmente compromessa la possibilità di soddisfare le esigenze ineludibili della vita personale, quale quelli strettamente connessi al proprio sostentamento e al raggiungimento degli standard minimi per un'esistenza dignitosa (cfr. Cass. n. 4455/2018 e successive pronunce conformi, il cui orientamento è stato definitivamente avallato da Cass., SS.UU., n. 29459/2019).

Il sistema veniva modificato, a decorrere dal 5.10.2018, dall'art. 1 del d.l. n. 113/2018, che abrogava l'istituto del permesso di soggiorno per motivi umanitari, sostituendolo con dei permessi di soggiorno c.d. "speciali" da rilasciarsi per specifiche esigenze di carattere umanitario ossia le cure mediche (art. 19, comma 2, lett. d-bis, del D. Lgs. n. 286/1998), le calamità (art. 20-bis del D. Lgs. n. 286/1998), atti di particolare valore civile (art. 42-bis del D. Lgs. n. 286/1998) e le ipotesi di operatività dei divieti di espulsione previsti dall'art. 19, commi 1 e 1.1, del D. Lgs. n. 286/1998 (c.d. "protezione speciale").

Il legislatore, inoltre, rimodulava e riconduceva ai permessi di soggiorno per casi speciali altre fattispecie già contemplate dal D. Lgs. n. 286/1998, ossia i permessi di soggiorno per motivi di protezione sociale (art. 18), per le vittime di violenza domestica (art. 18-bis) e per i soggetti in condizione di particolare sfruttamento lavorativo (art. 22, comma 12-quater).

Per la fattispecie della protezione speciale, peraltro, veniva mantenuta e adattata la norma di raccordo con la protezione internazionale di cui all'art. 32, comma 3, del D. Lgs. n. 25/2008, per cui, se la Commissione, pur non concedendo e della protezione internazionale, reputava comunque sussistenti i presupposti previsti dall'art. 19, commi 1 e 1.1, del

D. Lgs. n. 286/1998 trasmetteva gli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi di protezione speciale.

Il legislatore, dunque, sostituiva la clausola "aperta" contenuta nell'art. 5, comma 6, del D. Lgs. n. 286/1998 con delle ipotesi tassative, pur mantenendo il connotato della residualità di tali forme di protezione.

Secondo quanto specificato dalla giurisprudenza di legittimità, in virtù del principio di irretroattività previsto dall'art. 11 disp. prel. c.c., le innovazioni di cui si è appena dato conto avrebbero trovato applicazione soltanto alle domande di protezione internazionale presentate successivamente all'entrata in vigore del d.l. n. 113/2018, ossia dopo il 5.10.2018.

Quelle presentate anteriormente, invece, avrebbero dovuto essere valutate sulla base della previgente formulazione dell'art. 32, comma 3, del D. Lgs. n. 25/2008 e dell'art. 5, comma 6, del D. Lgs. n. 286/1998 e dell'interpretazione che di tali disposizioni era stata data dalla giurisprudenza; laddove, poi, fosse accertato il diritto del ricorrente all'ottenimento di tale forma di protezione, il Questore avrebbe dovuto rilasciare un permesso di soggiorno con la dicitura "casi speciali" e soggetto alla disciplina e all'efficacia temporale di cui all'art. 1, comma 9, del d.l. n. 113/2018 (cfr., ex multis, Cass. n. 4890/2019, il cui orientamento è stato avallato da Cass., SS.UU., n. 29460/2019).

L'art. 1 del d.l. n. 130/2020, a far data dal 22.10.2020, ha ulteriormente modificato il sistema, sostanzialmente ampliando i casi in cui possono essere riconosciuti i permessi di soggiorno per casi speciali, con l'obiettivo di superare i dubbi di compatibilità con l'art. 10 Cost. sollevati da parte della dottrina all'indomani dell'entrata in vigore del d.l. n. 113/2018.

Per quanto di interesse, è stato innanzitutto modificata la clausola generalissima contenuta nell'art. 5, comma 6, del D. Lgs. n. 286/1998, specificando che, nel rifiutare o revocare il permesso di soggiorno anche sulla base di accordi internazionali resi esecutivi in Italia, "quando" il richiedente "non soddisfi le condizioni di soggiorno applicabili in uno degli Stati contraenti", deve comunque essere "fatto salvo il rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano" [art. 1, comma 1, lett. a), del d.l. n. 130/2020, che ha introdotto tale inciso].

In secondo luogo, è stato modificato l'ambito applicativo del divieto di espulsione previsto dall'art. 19, comma 1.1, del D. Lgs. n. 286/1998, estendendolo dal rischio di tortura (sola fattispecie contemplata dalla versione originaria della norma introdotta dall'art. 1 del d.l. n. 113/2018) anche all'ipotesi di fondato timore di sottoposizione a trattamenti inumani e degradanti.

Sotto altro profilo, è stato specificato, altresì, che l'espulsione non è consentita *"qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, a meno che esso non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica"*, tenuto conto *"della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine"*.

Sotto quest'ultimo profilo, si può fondatamente ritenere che, così disponendo, il legislatore ha codificato l'orientamento della giurisprudenza di legittimità che, nella vigenza della protezione umanitaria, ammetteva che potesse darsi rilievo, ancorché non esclusivo e con i limiti che sopra si sono visti, all'elemento dell'integrazione sociale ai fini della valutazione dell'esistenza di una situazione di vulnerabilità.

Tale ricostruzione, infatti, individuava nel diritto alla vita privata e familiare previsto dall'art. 8 della Convenzione europea per la Salvaguardia dei diritti dell'uomo il referente normativo a cui agganciare il riconoscimento della protezione umanitaria, e tale referente normativo risulta puntualmente richiamato dalla nuova formulazione dell'art. 19, comma 1.1, del D. Lgs. n. 286/1998.

Correlativamente, risulta ampliato anche l'ambito applicativo del permesso di soggiorno per protezione speciale, giacché resta ferma la previsione per cui, in caso di rigetto della domanda di protezione internazionale ma di sussistenza dei presupposti di operatività dei divieti di espulsione di cui all'art. 19, commi 1 e 1.1, la Commissione deve trasmettere gli atti al Questore per il rilascio di tale titolo di soggiorno (nuovo art. 19, comma 1.2, del D. Lgs. n. 286/1998, art. 1, comma 1, lett. e), nn. 1 e 2, del d.l. n. 130/2012).

A differenza del regime previgente, il permesso di soggiorno per motivi di protezione speciale ha durata biennale (e non più annuale) e può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, salvo che non sia stato rilasciato per la presenza di cause ostative al riconoscimento della protezione internazionale [cfr. rispettivamente nuovi art. 32, comma 3, del D. Lgs. n. 25/2008 e art. 6, comma 1-bis, lett. a), del D. Lgs. n. 286/1998, a loro volta introdotti rispettivamente dall'art. 2, comma 1, lett. e), n. 2 e dall'art. 1, comma 1, lett. b), del d.l. n. 130/2020].

In terzo luogo, il permesso di soggiorno per cure mediche ai sensi dell'art. 19, comma 2, lett. d-bis), del D. Lgs. n. 286/1998 può essere ora rilasciato nel caso in cui l'interessato versi in "gravi condizioni psico-fisiche o derivanti da gravi patologie, accertate mediante idonea documentazione rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale, tali da determinare un rilevante pregiudizio alla salute degli stessi, in caso di rientro nel Paese di origine o di provenienza", mentre la formulazione previgente era più restrittiva e richiedeva la sussistenza di "condizioni di salute di particolare gravità" [art. 1, comma 1, lett. e), n. 3, del d.l. n. 130/2020].

È stato espressamente previsto che nel caso in cui ricorrano tali presupposti ma non quelli per il rilascio della protezione internazionale, la Commissione trasmetta gli atti al Questore per il rilascio del titolo di soggiorno [nuovo art. 32, comma 3.1, del D. Lgs. n. 25/2008, introdotto dall'art. 2, comma 1, lett. e), n. 3, del d.l. n. 130/2020].

In quarto luogo, il permesso di soggiorno per calamità ai sensi dell'art. 20-bis del D. Lgs. n. 286/1998 può essere conseguito dallo straniero che debba far ritorno verso una situazione di "grave" (e non più solo "eccezionale") "calamità che non consente il rientro e la permanenza in condizioni di sicurezza" ed è stato eliminato il divieto di conversione dello stesso in permesso di soggiorno per motivi di lavoro [art. 1, comma 1, lett. f), del d.l. n. 130/2020], rendendo possibile ciò ai sensi del nuovo art. 6, comma 1-bis, lett. b), del D. Lgs. n. 286/1998 [introdotto dall'art. 1, comma 1, lett. b), del d.l. n. 130/2020].

Il legislatore, inoltre, ha mantenuto ferme le altre fattispecie di permesso di soggiorno per casi speciali previste dal D. Lgs. n. 286/1998 che si sono elencate in precedenza e anche il permesso di soggiorno per

assistenza minori di cui all'art. 31, comma 3, del medesimo D. Lgs., introducendo anche per quest'ultima figura una norma di raccordo secondo cui la Commissione che, pur negando la protezione internazionale, ritiene sussistenti i presupposti per l'applicazione di tale norma, ne dà notizia alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni [nuovo art. 32, comma 3.2, del D. Lgs. n. 25/2008, introdotto dall'art. 2, comma 1, lett. e), n. 3, del d.l. n. 130/2020].

L'art. 15 del d.l. n. 130/2020, infine, prevede che le modifiche apportate alla norma in materia di rifiuto o di revoca del permesso di soggiorno e all'ambito applicativo della protezione speciale, del permesso di soggiorno per cure mediche e del permesso di soggiorno per calamità – ossia l'art. 1, comma 1, lett. a), e) ed f), del medesimo d.l. – si applichino “anche ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto avanti alle commissioni territoriali, al questore e alle sezioni specializzate dei tribunali, con esclusione dell'ipotesi prevista dall'articolo 384, comma 2 del codice di procedura civile”, ossia di giudizi di rinvio a seguito di annullamento del decreto da parte della Corte di Cassazione.

L'inequivoca e onnicomprensiva formulazione letterale della norma induce a ritenere che le modifiche apportate dal d.l. n. 130/2020 si applichino a tutte le domande di protezione internazionale, anche a quelle presentate anteriormente all'entrata in vigore del d.l. n. 113/2018.

Ne consegue che la domanda di protezione umanitaria presentata dal ricorrente dovrà essere valutata alla luce della normativa sopravvenuta.

Da ultimo, occorre rilevare che, anteriormente alle innovazioni introdotte dall'art. 1 del d.l. n. 113/2018, la giurisprudenza aveva ritenuto che non vi fosse più alcun margine di residuale applicazione del disposto di cui all'art. 10, comma 3, Cost., evidenziando che il diritto di asilo era stato interamente attuato e regolato attraverso la previsione della protezione internazionale e della protezione umanitaria (in questo senso cfr. Cass. n. 10686/2012 e n. 16362/2012).

Successivamente all'entrata in vigore del d.l. n. 113/2018, parte della dottrina aveva ipotizzato una “riespansione” dell'ambito applicativo del diritto d'asilo per quelle fattispecie nelle quali si poteva in precedenza riconoscere la protezione umanitaria ma non erano state considerate dal d.l. n. 113/2018. L'ipotesi più importante era quella del diritto al rispetto

della vita privata e familiare e dell'integrazione sociale, che però il d.l. n. 130/2020 ha espressamente preso in considerazione, per cui, alla luce delle recenti modifiche normative, si può sostanzialmente ritenere che il diritto di asilo continui ad essere completamente esaurito dalla protezione internazionale e dalle varie figure dei permessi di soggiorno per casi speciali contemplate dal legislatore.

5. Nel merito, non appaiono condivisibili i dubbi manifestati dalla Commissione sulla credibilità dell'interessato.

La Commissione Territoriale ha ritenuto:

Non credibili gli elementi relativi al partito politico RDA. Dalle fonti consultate risulta infatti che le informazioni riportate dal richiedente in merito a tale partito siano errate; in particolare dalle informazioni reperite emerge unicamente come l'RDA sia il PDCI, anche chiamato PDCI RDA ovvero il partito opposto al FPI, Non si è trovato riscontro all'informazione riportata dal richiedente che l'RDA sia nato in seguito ad una scissione interna al FPI tra cristiani e musulmani. L'inesistenza di tale scissione inficia radicalmente l'intera vicenda, Il ricorrente, inoltre, non è stato in grado di spiegare alcunché in merito al partito di appartenenza e si contraddice in merito all'anno della presunta scissione.

Incerti appaiono inoltre gli elementi relativi alla varie detenzioni subite in Costa d'Avorio ed all'arruolamento per 5 anni con l'FPI: nonostante che da alcune fonti emerga che tale partito abbia fatto ricorso negli anni a metodologie non ortodosse nei confronti degli oppositori politici, la non credibilità in merito alla sua appartenenza all'RDA inficia anche la credibilità in merito a questo secondo aspetto, tenuto conto che l'RDA non costituirebbe un vero e proprio partito di opposizione a differenza del RDR partito in ordine al quale si trovano numerose fonti con riguardo a violenze perpetrate dal FPI.

Riteneva invece credibili gli elementi relativi alle vicissitudini vissute durante il viaggio ed in particolare in Libia.

Ravvisava, a tale proposito, i gravi motivi di carattere umanitario in quanto erano emersi chiari segnali di vulnerabilità legati alle gravi violenze subite in carcere in Libia (il ricorrente aveva subito trattamenti inumani e degradanti che avevano determinato forti sofferenze di natura psicologica certificate dalla relazione prodotta che certificava "un disturbo post

traumatico con tratti depressivi”.

Al contrario, può osservarsi:

Complessivamente il racconto risulta credibile in quanto ben inquadrabile e non in contrasto rispetto alla complessa situazione storica e generale del paese, e benché le fonti richiamate dalla Commissione non avvalorino completamente il racconto, non si può escludere la veridicità della versione, stante la dovizia di particolari e l’oggettivo riscontro delle torture subite, nonché alla luce delle più dettagliate fonti che di seguito saranno esposte.

Non può escludersi che in sede di audizione, stante la vicinanza delle denominazioni, si sia fatta un’involontaria confusione tra RDA e RDR, e, del resto, in sede di audizione giudiziale il ricorrente ha ben mostrato di conoscere il partito RDR, acronimo di *Rassemblement Republicain Ivoirienne*, così come ha dimostrato di conoscere l’FPI, il significato della sua sigla ed i rispettivi leader.

Dalle fotografie prodotte (doc. 13) risultano evidenti segni di torture e di lesioni, corrispondenti al narrato del richiedente asilo (nella foto 1, in particolare, è riconoscibile una lesione al dito anulare che sarebbe stato spezzato con una tenaglia durante la detenzione ad opera delle milizie di Gbagbo, mentre nella foto n. 2 è evidente una malformazione al ginocchio cagionata da altra tortura mediante un palo collocato sopra il ginocchio con i soldati che saltavano sopra, mentre le altre raffigurazioni fotografiche sono relative agli effetti delle torture subite in Libia).

E’ opportuno riportare al fine di comprendere meglio la situazione sociopolitica in Costa d’Avorio le più importanti e recenti fonti relative a tale paese.

Dalle fonti emerge l’esistenza di episodi di violenza legati a motivi politici e tensioni tra gruppi etnici che, soprattutto in occasione delle tornate elettorali, culminano in intensi scontri tra opposizione e sostenitori del partito al governo. Tali conflitti, pur denotando un quadro di non completa stabilità, non sono di consistenza, di diffusione e di sistematicità tale da far ritenere esistente un conflitto armato “strutturato” nel senso fatto proprio dalla giurisprudenza comunitaria.

La Costa d’Avorio ha vissuto una grave crisi nel 2010-2011, quando l’allora presidente Laurent Gbagbo si rifiutò di riconoscere la vittoria

dell'oppositore Alassane Ouattara, riconosciuto dalla Commissione Elettorale Indipendente (CEI) e dalla comunità internazionale, e si insediarono due governi paralleli.

Il paese entrò in una spirale di violenza che durò cinque mesi, nella quale le forze armate di entrambi i lati presero di mira i civili sulla base delle loro affiliazioni politiche e, talvolta, etniche e religiose.

Occorre in questa sede sottolineare che, a partire dagli anni novanta, i governi ivoriani hanno sfruttato i risentimenti etnici a loro vantaggio politico, guastando l'armonia sociale e creando una situazione di tensione e di politicizzazione dei gruppi etnici presenti nel paese, rendendo di fatto difficile distinguere se la causa primaria degli scontri tra comunità sia l'appartenenza etnica o la fede politica.

Gli scontri portarono alla morte di tremila persone, allo stupro di centocinquanta donne e allo sfollamento di circa 1 milione di persone e 500.000 rifugiati di guerra. Con l'occupazione di Abidjan dell'aprile 2011 e l'intervento delle forze internazionali nel conflitto, le atrocità della guerra civile giunsero ad una fine. Alassane Ouattara si insediò come presidente e venne riconfermato nelle elezioni del 2015 per un secondo mandato; l'ex presidente Laurent Gbagbo fu estradato a L'Aja e processato per crimini di guerra dalla Corte penale internazionale insieme all'ex ministro della gioventù Blé Goudé. Attualmente, Gbagbo è in attesa dell'esito dell'appello presentato contro la sentenza di assoluzione emessa dalla Corte nel gennaio 2019. (cfr. AI – Amnesty International, Press release: Côte d'Ivoire: No Amnesty for Serious Crimes of 2010-2011 Crisis, 7 agosto 2018, in <https://www.amnesty.org/en/latest/news/2018/08/cote-ivoire-no-amnesty-for-serious-crimes-of-crisis/>; International Criminal Court, Appeals hearing in the Gbagbo and Blé Goudé case: Practical information, 19 giugno 2020, reperibile al link <https://www.icc-cpi.int/Pages/item.aspx?name=ma253>; AlJazeera, ICC hears prosecutor's appeal against Laurent Gbagbo's acquittal, 22 giugno 2020, in <https://www.aljazeera.com/news/2020/6/22/icc-hears-prosecutors-appeal-against-laurent-gbagbos-acquittal>).

Durante i due mandati presidenziali, Alassane Ouattara ha governato un periodo di forte crescita economica del Paese, il maggior produttore al mondo di cacao, e grandi quantità di denaro pubblico sono state investite

nella costruzione di nuove strade e in altri progetti infrastrutturali.

Sebbene vi siano stati sporadici eventi e rinnovate tensioni alle varie tornate elettorali, la sicurezza interna del paese ha conosciuto un significativo miglioramento, grazie a cui la maggior parte degli sfollati della crisi postelettorale è potuta rientrare nel paese entro la fine del 2013.

Ciononostante, alcune violenze occasionali hanno provocato altri sfollamenti: nel 2017, per una disputa fondiaria sulla piantagione illegale di cacao, migliaia di persone sono fuggite nella Foresta protetta di Goin-Débé; nel 2018 gli scontri tra gli indigeni Toura e la comunità Burkinabè Giandé nel dipartimento di Biankouma hanno costretto 700 persone a fuggire; nel 2019 gli scontri intercomunitari a Béoumi, nella Vallée du Bandama, hanno costretto circa 300 persone a fuggire dalle loro case a metà maggio e il lungo disaccordo fra le comunità di malinké e baoulé sulle vie di trasporto e sul territorio è culminato in schermaglie armate in cui nove persone sono state uccise e 94 ferite. Le autorità nazionali hanno immediatamente avviato un'azione di mediazione e di disarmo (cfr. IDMC – Internal Displacement Monitoring Centre, Côte d'Ivoire; Displacement associated with Conflict and Violence; Figure Analysis – GRID 2020, aprile 2020, consultabile all'indirizzo internet <https://www.ecoi.net/en/file/local/2029008/GRID+2020+%E2%80%93+Conflict+Figure+Analysis+%E2%80%93+COTE+D%27IVOIRE.pdf>).

In merito alla situazione della sicurezza interna del paese è utile menzionare che la Missione delle Nazioni Unite in Costa d'Avorio (UNOCI) – rimasta sul campo dopo la guerra civile per sostenere e proteggere i civili, promuovere i diritti umani e sostenere il governo ivoriano nel disarmo, nella smobilitazione e nel reinserimento (DDR) e nella riforma del settore della sicurezza – è terminata il 30 giugno 2017.

La missione ha affermato che le autorità ivoriane erano in grado di proteggere i cittadini, pur dovendo ancora essere completate le riforme militari (cfr. UN Security Council, Final progress report of the Secretary-General on the United Nations Operation in Côte d'Ivoire [S/2017/89], 31 gennaio 2017, in https://www.ecoi.net/en/file/local/1393717/1226_1486634937_n1702291.pdf).

Nonostante gli impegni professati dal governo Ouattara – inclusa la

creazione di una Commissione per la verità e la riconciliazione, il risarcimento delle vittime di guerra e la concessione di due amnistie (2015 e 2018) – non vi è stata una reale riconciliazione tra le comunità e le divisioni etniche e sociali permangono.

Solo un esiguo numero di persone è stato processato per i crimini commessi durante la crisi post elettorale del 2011 e la maggior parte dei procedimenti giudiziari si sono concentrati su figure associate a Gbagbo, mentre le Forze pro-Ouattara hanno goduto di sostanziale impunità, alimentando la percezione che si sia applicata la così detta “giustizia dei vincitori” (cfr. HRW – Human Rights Watch, Cote d’Ivoire’s Forgotten Victims, 23 febbraio 2018, reperibile al link <https://www.refworld.org/docid/5b39f18ca.html>; Freedom House, Freedom in the World 2019 - Côte d’Ivoire, 4 febbraio 2019, consultabile al link <https://www.ecoi.net/en/document/2004327.html>; AI – Amnesty International, Cote d’Ivoire: a fragile human rights situation. Amnesty International Submission for the UN Universal Periodic Review, 33rd session of the UPR Working Group, maggio 2019, reperibile all’indirizzo internet <https://www.amnesty.org/download/Documents/AFR3197142018ENGLISH.pdf>).

A partire dal 2019, si è registrato un netto intensificarsi della tensione etnica e politica in previsione delle elezioni presidenziali.

Non si tratta, peraltro, di fatti nuovi, giacché anche in occasione delle scorse tornate elettorali gli scontri intercomunitari e le violenze nei confronti degli oppositori politici erano stati intensi; già nel 2015 le organizzazioni per i diritti umani avevano registrato un’ondata di arresti e sparizioni forzate di oppositori politici, tanto nel periodo precedente le elezioni presidenziali, quanto in risposta all’esplosione delle proteste per la convalida della candidatura di Ouattara.

Nel biennio 2018-2019, gli episodi di repressione sono stati numerosi: durante le elezioni locali tenutesi il 13 ottobre 2018, almeno 6 persone sono state uccise; il 3 ottobre 2019 le forze di sicurezza hanno aperto il fuoco contro i manifestanti che protestavano contro l’arresto di un politico dell’opposizione a Bouaké, nel centro del paese, uccidendo una persona e ferendone molte altre.

Durante il 2019, le assemblee pacifiche organizzate dalla società civile e dai gruppi di opposizione di fronte all'intenzione di Alassane Ouattara di candidarsi per un terzo mandato, avvalendosi della promulgazione di una nuova Costituzione nel 2016 come tabula rasa dei due mandati precedenti, sono state regolarmente vietate e disperse con eccessiva forza dalla polizia e dalla gendarmeria.

(cfr. FIDH – Fédération internationale des droits de l'Homme, Press release: Côte d'Ivoire: Three organisations lodge an appeal against presidential amnesty, 15 novembre 2018, consultabile al link <https://www.fidh.org/en/region/Africa/cote-d-ivoire/cote-d-ivoire-three-organisations-lodge-an-appeal-> against; HRW – Human Rights Watch, World Report 2020 - Côte d'Ivoire, 14 gennaio 2020, in <https://www.ecoi.net/en/document/2022702.html>).

Ad agosto 2020, la conferma della ricandidatura di Ouattara ha provocato una forte ondata di proteste da parte degli oppositori politici e innescato una nuova ondata di violenze in tutto il paese.

All'inizio del mese di ottobre, l'ONU, l'Unione africana e l'ECOWAS hanno inviato una delegazione di alto livello nella capitale, Abidjan, per una missione di tre giorni al fine di disinnescare le tensioni elettorali, ma le violenze sono continuate.

Nella settimana precedente le elezioni presidenziali, almeno 16 persone sono state uccise e 67 ferite in uno scontro tra i sostenitori del partito al potere e i sostenitori dei partiti di opposizione a Dabou, nel sud est del paese; Amnesty International ha riportato che durante una manifestazione nel distretto Yopougon di Abidjan, la polizia ha permesso a uomini armati di machete di attaccare i manifestanti, e, più in generale, molti sono stati gli arresti di oppositori politici e manifestanti in tutto il paese.

L'opposizione ha invitato alla disobbedienza civile e ha boicottato le elezioni, sostenendo che il governo avesse manipolato le istituzioni per aiutare Ouattara a scacciare i rivali politici; a rafforzare tale tesi, oltre alle decine di arresti di oppositori politici avvenute nei mesi precedenti le elezioni, è stata l'invalidazione da parte del Consiglio costituzionale di 40 delle 44 candidature che gli sono state presentate, tra cui quella dell'ex presidente Laurent Gbagbo e dell'ex primo ministro Guillaume Soro.

L'opposizione ha rappresentato che nessuna istituzione è veramente indipendente dal ramo esecutivo e in un comunicato di settembre 2020 ha richiesto lo scioglimento del Consiglio costituzionale, il rilascio dei prigionieri politici e altre concessioni.

Il governo ha risposto concedendo unicamente la libertà condizionale a dieci persone vicine a Guillaume Soro detenute dal dicembre 2019, mentre le elezioni presidenziali si sono tenute il 31 ottobre 2020.

Sebbene le azioni dell'opposizione abbiano impedito che si tenesse il voto in oltre 5.000 dei 22.000 seggi dislocati nel paese e alcuni osservatori abbiano riferito di minacce o intimidazioni nei confronti dei funzionari elettorali, il presidente del Consiglio costituzionale ha affermato di non aver riscontrato particolari irregolarità e ha convalidato la vittoria dell'ex presidente al primo turno.

In risposta, l'opposizione non ha riconosciuto i risultati e la rielezione del presidente uscente e ha istituito un Consiglio nazionale di transizione (cfr. *Declaration des groupements et partis politiques de l'opposition, de syndicats et de la société civile suite à la décision du conseil constitutionnel*, 20 settembre 2020, in <https://news.abidjan.net/h/680345.html>; ICG – International Crisis Group, *Crisis Watch Tracking Conflict Worldwide – Cote d'Ivoire*, ottobre 2020, in <https://www.crisisgroup.org/crisiswatch/november-alerts-and-october-trends-2020#c%C3%B4te-d%E2%80%99ivoire>; AI – Amnesty International, *Cote d'Ivoire: the use of machetes and guns reveals horrors of post-election violence*, 16 novembre 2020, in <https://www.amnesty.org/en/latest/news/2020/11/cote-divoire-use-of-machetes-and-guns-reveals-horrors/>).

La convalida del terzo mandato di Ouattara ha generato un'intensificazione delle violenze in tutto il paese: secondo il Consiglio nazionale per i diritti umani, nel periodo immediatamente successivo alle elezioni, la violenza ha provocato 55 morti e 282 feriti.

Gli scontri sono stati particolarmente violenti nella regione centrale e parte centro-meridionale del paese della Costa d'Avorio: nelle città di Elibou, Daoukro e Mbatto, dove Amnesty International ha riportato che i sostenitori del partito al governo hanno attaccato i manifestanti con pietre, portando ad uno scontro violento con machete e pistole mentre le forze di

sicurezza erano sopraffatte.

Inoltre, nei giorni immediatamente successivi alle elezioni, molti membri di partiti dell'opposizione sono stati arbitrariamente arrestati e detenuti; fra questi, vi sono numerose persone vicine al leader veterano dell'opposizione Henri Konan Bedié e il leader dell'opposizione Pascal Affi N'Guessan, arrestato e detenuto incommunicado per tre giorni con molteplici accuse, tra cui attacco e cospirazione contro l'autorità statale, omicidio e atti di terrorismo. Attualmente, il leader si trova ancora in stato di detenzione. È inoltre utile segnalare che le elezioni parlamentari sono rimandate a data da destinarsi e che tale decisione potrebbe alimentare nuovi scontri (cfr. BBC, Ivory Coast election: Pascal Affi Nguessan arrested for sedition, 7 novembre 2020 <https://www.bbc.com/news/world-africa-54834233>; BBC, Ivory Coast election: Alassane Ouattara wins amid boycott, 3 novembre 2020, in <https://www.bbc.com/news/world-africa-54778200>; ICG – International Crisis Group, Crisis Watch Tracking Conflict Worldwide – Cote d'Ivoire, ottobre 2020, reperibile al link <https://www.crisisgroup.org/crisiswatch/november-alerts-and-october-trends-2020#c%3%B4te-d%E2%80%99ivoire>; AI – Amnesty International, Cote d'Ivoire: the use of machetes and guns reveals horrors of post-election violence, 16 novembre 2020, reperibile al link <https://www.amnesty.org/en/latest/news/2020/11/cote-divoire-use-of-machetes-and-guns-reveals-horrors/>).

Si registra che, nel medesimo periodo, molti civili, memori delle violenze della guerra civile del 2011, hanno preventivamente abbandonato il paese, temendo una recrudescenza delle violenze pre e post elettorali.

Oltre 16.000 persone hanno trovato rifugio nei paesi confinanti, Liberia, Ghana e Togo, fra le quali alcuni rifugiati che erano stati recentemente rimpatriati; nondimeno, l'Organizzazione Mondiale per le Migrazioni sottolinea in merito che si tratta di un indicatore di paura piuttosto che di violenza effettiva (cfr. IOM – International Organization for Migration, Evaluation rapide – Mouvements de populations Cote d'Ivoire, 6 November 2020, in <https://displacement.iom.int/reports/c%3%B4te-divoire-%E2%80%94-evaluation-rapide-%E2%80%94-mouvements-de-populations-4-novembre-2020>; UNHCR, Ivorians flee to neighbouring countries fearing

post-electoral violence, 3 novembre 2020, reperibile al link <https://www.unhcr.org/news/briefing/2020/11/5fa118a44/ivorians-flee-neighbouring-countries-fearing-post-electoral-violence.html>; UNHCR, Situational Emergency Update; Cote d'Ivoire Situation; 24 November 2020, 24 novembre 2020, reperibile all'indirizzo internet <https://www.ecoi.net/en/file/local/2041389/External+CIV+Update+8+-+UNHCR+RBWCA+Dakar+-+24+Nov+2020.pdf>).

In conclusione, la situazione della Costa d'Avorio non è completamente stabile e la tensione fra le comunità è tutt'altro che pacificata, in quanto i conflitti di varia natura sopra descritti sono linee di faglia che alimentano continuamente le tensioni interetniche e intracomunitarie.

In tale situazione di assoluta non pacificazione, di violenze e vendette politiche cruente, sembra evidente al Collegio il rischio concreto che corre il ricorrente a causa delle opinioni politiche professate in passato, tenuto conto della sua originaria militanza nel partito RDR (oggi al potere seppure con fortissime contestazioni e violenze) e del suo successivo passaggio al partito FPI di Gbagbo, recentemente assolto dalla Corte di Appello della Corte Penale Internazionale ed in procinto di rientrare in Costa d'Avorio dove lo attendono i suoi sostenitori.

In questa situazione il ricorrente rischierebbe di essere considerato un "traditore" da entrambi gli schieramenti politici, attesa anche la sua attività di delatore, sia pure costretto a far ciò a causa delle torture, con un fondato timore di persecuzioni che lo Stato di origine non appare certo in grado di impedire sulla base di tutto quanto in precedenza esposto.

Va accolta, pertanto, la domanda principale con il riconoscimento dello status di rifugiato.

5.1. L'accoglimento della domanda principale consente di non esaminare quelle relative alla protezione sussidiaria ed alla protezione umanitaria.

6. Per quanto concerne la liquidazione delle spese di lite, è necessario considerare, in primo luogo, che parte ricorrente risulta ammessa al patrocinio a spese dello Stato con delibera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Venezia in data 06.05.2019.

Secondo l'orientamento della Suprema Corte condiviso da questo

Tribunale (che, tuttavia, non ignora quello difforme: cfr. Cass., ord. 09.03.2018, n. 5819), in ogni caso in cui la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato sia vittoriosa in una controversia civile proposta contro un'Amministrazione statale, l'art. 133 del d.P.R. n. 115/2002 osta alla pronuncia di una sentenza di condanna al pagamento delle spese, dovendo la liquidazione degli onorari e delle spese in favore del difensore della parte ammessa avvenire seguendo il procedimento di cui all'art. 82 del medesimo decreto, e quindi con istanza di liquidazione al giudice del procedimento (cfr. Cass. 29.10.2012, n. 18583). Conseguentemente, qualora si proceda alla liquidazione delle competenze con decreto in favore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato non deve essere assunta alcuna statuizione in ordine alle spese di lite.

Il Collegio si riserva, con separato decreto, di liquidare il compenso al difensore del ricorrente ammesso al gratuito patrocinio, previa verifica dei presupposti di legge.

P.Q.M.

Il Tribunale di Venezia, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sull'impugnazione del provvedimento della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Verona, sez. di Padova, così provvede:

- Accoglie il ricorso presentato da _____, e, per l'effetto, accerta il diritto dello stesso alla concessione dello *status* di rifugiato ai sensi della Convenzione di Ginevra, ordinando alla Questura competente il rilascio del relativo permesso di soggiorno;
- Nulla sulle spese di lite, riservando di provvedere con separato provvedimento sull'istanza di liquidazione degli onorari e delle spese in favore del difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato;
- Si comunichi al ricorrente, alla Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Verona – Sezione di Padova nonché al Pubblico Ministero.

**Venezia, così deciso nella camera di consiglio del
04/03/2021**

IL PRESIDENTE EST.

Dott. Salvatore Laganà